



N. 102 registro deliberazione

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale SEDUTA DEL 17 Dicembre 2019

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS 175 DEL 19 AGOSTO 2016 – APPROVAZIONE

L'anno Duemiladiciannove addì Diciassette del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, in prosecuzione del 16 Dicembre 2019 si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

BORGNA FEDERICO	MARTELLO MARIA-LUISA
PITTARI ANTONINO ROCCO	MENARDI LAURA
ARNAUDO ENRICO (assente)	NOTO CARMELO
BONGIOVANNI VALTER	OGGERO IVANO
CINA SILVIA MARIA	PASCHIERO LUCA
COGGIOLA ALBERTO	PEANO LAURA
DEMICHELIS GIANFRANCO	PELLEGRINO LUCA
ENRICI SILVANO	PELLEGRINO VINCENZO
FANTINO VALTER	PRIOLA SIMONE (ass. giustificato)
FIERRO ANIELLO	REVELLI TIZIANA
FINO UMBERTO (ass. giustificato)	RISSO MARIA LAURA
GARAVAGNO CARLO	STURLESE UGO
GARNERO MASSIMO	SPEDALE ALESSANDRO
ISOARDI CARLA	TOMATIS SARA
ISOARDI MANUELE	TOSELLI LUCIANA
LAURIA GIUSEPPE (assente)	VERNETTI MARCO
MARCHISIO LORIS (ass. giustificato)	

Sono presenti gli Assessori Signori:

MANASSERO PATRIZIA, DALMASSO DAVIDE, GIORDANO FRANCA, GIRAUDO DOMENICO, LERDA GUIDO, MANTELLI MAURO, OLIVERO PAOLA, SERALE LUCA.

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. PITTARI ANTONINO dispone per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. articolo 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società nei seguenti casi:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Rilevato che, per effetto dell'articolo 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche effettuano un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'articolo 4, comma 1, del T.U.S.P.,

- anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P.;
 - 3) previste dall'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2016-2018, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, del T.U.S.P.;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare e/o da sottoporre a misure di riassetto e razionalizzazione, devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Tenuto conto inoltre che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente, redatta secondo quanto disposto dalle linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a formarne parte

integrante e sostanziale (Allegato A), dal cui risultato si rende necessario adottare il seguente piano di razionalizzazione:

- dismissione, previa liquidazione societaria, della partecipazione in Fingranda S.p.a. per le motivazioni di cui alle lettere d) ed f) del comma 2 dell'articolo 20 del T.U.S.P. – fatturato medio non superiore a 500.000 mila euro e necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- dismissione, previo esercizio del diritto di recesso, della partecipazione in L.I.F.T S.p.a. per le motivazioni di cui all'articolo 4, comma 1, e di cui all'articolo 20, comma e), del T.U.S.P. – manca finalità istituzionale e risultati negativi per quattro esercizi su cinque;

Esaminato il suddetto piano di razionalizzazione, riportante le indicazioni delle modalità e dei tempi di attuazione, delle misure da adottare così come illustrate nelle singole schede societarie contenute nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Dato atto che per le suddette società sono già state intraprese le azioni necessarie per la loro dismissione e/o cessione;

Richiamata la propria deliberazione n. 56 del 26 settembre 2017 con la quale, ai sensi dell'articolo 24 del T.U.S.P., il Comune ha approvato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute e la propria deliberazione n. 121 del 18 dicembre 2018 con la quale, ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P., il Comune ha approvato il piano annuale di razionalizzazione di tutte le partecipazioni possedute;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 21 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Ragioneria e Tributi — Tirelli dott. Carlo — espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Presenti in aula	n. 28
Non partecipa alla votazione	n. 1 Garavagno Carlo
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 27
Astenuti	n. 6 Bongiovanni Valter e Peano Laura (LEGA NORD PIEMONTE SALVINI); Garnero Massimo (GRUPPO MISTO DI MINORANZA); Menardi Laura (GRANDE CUNEO); Sturlese Ugo e Toselli Luciana (CUNEO PER I BENI COMUNI)
Votanti	n. 21
Voti favorevoli	n. 17
Voti contrari	n. 4 Cina Silvia Maria e Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 STELLE.IT); Fierro Aniello (CUNEO PER I BENI COMUNI); Martello Maria Luisa (CUNEO CITTA' D'EUROPA)

DELIBERA

- 1) di approvare il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data odierna, contenuto nella Relazione Tecnica - allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, relativamente alle seguenti partecipazioni per le quali si adottano le misure di dismissione e liquidazione a fianco di ognuna riportate:
 - dismissione, previa liquidazione societaria, della partecipazione in Fingranda S.p.a. per le motivazioni di cui alle lettere d) ed f) del comma 2 dell'articolo 20 del T.U.S.P. – fatturato medio non superiore a 500.000 mila euro e necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - dismissione, previo esercizio del diritto di recesso, della partecipazione in L.I.F.T S.p.a. per le motivazioni di cui all'articolo 4, comma 1, e di cui all'articolo 20, comma e), del T.U.S.P. – manca finalità istituzionale e risultati negativi per quattro esercizi su cinque;
- 2) di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'adozione delle suddette misure di dismissione e liquidazione;
- 3) di trasmettere l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del T.U.S.P.;
- 4) di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi – Dott. Carlo Tirelli.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Antonino Pittari

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Corrado Parola